

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
- Provincia di Mantova -

ORIGINALE

Deliberazione 11 del 27-03-2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **19:00** presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, a seguito degli inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunita, in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima convocazione**, il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

LEONI NICOLA	P
SOANA MARIA PIA	P
PERBONI PAOLO	P
CROSARA JESSICA	P
GALLESÌ ROBERTO	P
MANERBA FEDERICA	A

ZOCCOLI ROBERTO	P
SGARBI LUISA	P
MADELLA IRENE	P
GORNI LUCIANO	P
FABBRI GIAN LUCA	P

TOTALE PRESENTI 10 TOTALE ASSENTI 1

Assiste all'adunanza il Segretario verbalizzante Dott. COPPOLA PAOLO

Assume la Presidenza il Sig. LEONI NICOLA in qualità di Sindaco

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

O G G E T T O

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017 - CONFERMA**

***Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1
Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)***

Si esprime il parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Gazoldo degli Ippoliti, **20-03-2017**

Il Responsabile di Servizio
Roverselli Claudia

***Parere di regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1
Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)***

Si esprime il parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Gazoldo degli Ippoliti, **20-03-2017**

Il Responsabile di Servizio
Roverselli Claudia

O G G E T T O

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017 - CONFERMA

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, introduce brevemente il punto avvalendosi di slide proiettate su schermo, spiegando come le aliquote e le detrazioni rimangano invariate rispetto a quelle deliberate per l'esercizio precedente, anche in quanto la normativa vigente non permette aumenti di alcun tipo.

Ricorda comunque che l'aliquota base pone il Comune tra gli Enti con un valore impostato più basso rispetto alla media provinciale.

Il Sindaco constatata l'assenza di altre richieste di intervento, pone in votazione il punto dell'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 9 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo, che rinvia per la disciplina regolamentare della componente "IMU" a quanto approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 27.09.2012 "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 22 aprile 2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2015, pubblicata sul portale del federalismo;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n.208 (legge stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe della tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che la sospensione prevista per il 2016 riguardo alla possibilità di disporre aumenti tariffari rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati nel 2015, è stata prorogata anche per il 2017 (art. 1 comma 42 della legge 232/2016);

DATO ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art.1, comma 677, della legge n.147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n.68/2014);

ATTESO che la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo sono :

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (Art.1, comma 10);
- E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1/, A8/ e A/9;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75)
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art.1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli
- Dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 decreto legislativo n.99 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

VISTO l'art.1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, che testualmente recita “ *Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno* “;

RICHIAMATO l'art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A Tal fine prestano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale, Le

previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che, tra l'altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall'art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 (“Milleproroghe 2016”);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene* alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per l'anno 2017, **in € 443.000,00** al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

ACQUISITI i pareri **Favorevoli** di Regolarità Tecnica e Contabile dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con Voti favorevoli n. **7**, astenuti n. **3** (*Sgarbi, Madella e Gorni*), espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) **DI CONFERMARE** per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016 con Delibera di C.C. n. 5 del 28.04.2016;

3) **DI RIASSUMERE** le aliquote per l'anno 2017 come segue :

1. **aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 8,3 per mille**
(*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille; aliquota TASI applicata pari a 1,4 per mille:*

somma IMU + TASI = 9,7 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

2. aliquota prevista per l'abitazione principale (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, 4,00 per mille

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille; aliquota TASI applicata pari a 1,4 per mille, con detrazione fino alla concorrenza dell'intera imposta; somma IMU + TASI = 5,4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

3. aliquota per gli alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati dall'ALER della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; per gli alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati a canone sociale o moderato, in attuazione della normativa regionale ERP, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale. La medesima aliquota si applica anche agli alloggi ERP, e alle loro pertinenze, destinati alla locazione a canone temporaneo: **aliquota 0,40 per cento**

4. aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo censite nelle categorie catastali da A1 a A9 - e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate – concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta. Restano valide per l'anno 2016 le dichiarazioni presentate negli anni precedenti ed inerenti la medesima fattispecie sempreché non siano intervenute variazioni successive : aliquota 4,6 per mille

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 10 della legge 208 del 28.12.2015 dal 01.01.2016 è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1/, A8/ e A/9. Per poter beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al comune tramite apposita Dichiarazione su modello ministeriale. Per l'anno 2016 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2017;

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille ; aliquota TASI applicata(unità abitative A1/A8/A9 e pertinenze) pari a 1,4 per mille: somma IMU + TASI = 6,00 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille ; aliquota TASI applicata (unità abitative da A2 a A7 e pertinenze): pari a 0,00 per mille somma IMU + TASI = 4,60 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

5. aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo - censite nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 - e per le loro pertinenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelle occupate a titolo gratuito da soggetti

dimoranti e residenti anagraficamente. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione del proprietario o titolare di altro diritto reale, mentre non si applica alle pertinenze tenute a disposizione: **9,6 per mille**;
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille ; aliquota TASI applicata pari a 1,00 per mille : somma IMU + TASI = 10,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

4,. **DI DETERMINARE** le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017 – confermando le stesse già approvate per il 2016 - cioè:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;

6) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

8) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile al fine di predisporre gli atti conseguenti e successivi ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (*Sgarbi, Madella e Gorni*), espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO -PRESIDENTE
LEONI NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPPOLA PAOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs.18.08.2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il **20-04-2017**

Gazoldo degli Ippoliti li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPPOLA PAOLO

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A '

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità (art.126-T.U. n. 267/2000) e
che è diventato esecutivo ai sensi art. 134- 3° comma –T.U. N. 267/2000 il **30-04-2017**

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPPOLA PAOLO